

Corso per gestori della crisi da sovraindebitamento

Lezione del 13 Novembre 2019

Aspetti di deontologia

Fonti Normative

LEGGE 27 gennaio 2012 n. 3 (in Gazz.
Uff., 30 gennaio 2012, n. 24)

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Deontologia

**Codice Deontologico della professione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Codice Deontologico Forense

I codici deontologici

Principi e doveri che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale

I principali richiami deontologici indiretti nella normativa

LEGGE 27 gennaio 2012 n. 3

Articolo 15 - *Organismi di composizione della crisi co.10*

Articolo 18 - Accesso alle banche dati pubbliche co.1

*Gli organismi
possono accedere*

*ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni
creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche*

*ai sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*

Aspetti deontologici richiamati indirettamente dagli artt. 15 e 18

Codice Deontologico Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Riservatezza – articolo 10 co.1

1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

Comportamento professionale – articolo 11

5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali viene in contatto nell'esercizio della professione.

Codice Deontologico Forense

Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza co. 1

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza

Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali

I principali richiami deontologici diretti nella normativa

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 2 – Definizioni lett. i)

Art. 10 - Obblighi dell'organismo co.2

Art. 10 - Obblighi dell'organismo co.3

Art. 11 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari co.1

Art. 11 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari co.2

Art. 11 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari co.3 lett. a) e b)

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 2 – Definizioni lett. i)

*i) «referente»: la persona fisica che, agendo **in modo indipendente** secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi*

Codice Deontologico Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Indipendenza – articolo 9

1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme **sull'indipendenza**, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse

Codice Deontologico Forense

Art. 6 – Doveri di evitare incompatibilità

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di **indipendenza**, dignità e decoro della professione forense

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 10 - Obblighi dell'organismo co.2

*Il referente .. prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova **in conflitto d'interessi** con la procedura*

Codice Deontologico Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Obbiettività – articolo 7

1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, **conflitti di interessi** o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale

Indipendenza – articolo 9

1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di **conflitto di interesse**

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 10 - Obblighi dell'organismo co.2

*Il referente .. prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova **in conflitto d'interessi** con la procedura*

Codice Deontologico Forense

Art. 24 – Conflitto di interessi co. 1 e co.3

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un **conflitto con gli interessi** della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale
3. Il **conflitto di interessi** sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 10 - Obblighi dell'organismo co.3

- 3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il **grado di complessità** dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico*

Codice Deontologico Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Articolo 8 - Competenza, Diligenza e qualità delle Prestazioni

2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie **nelle quali non ha un'adeguata competenza**, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione

Articolo 22 - Esecuzione dell'incarico

3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, **con semplicità e chiarezza**, gli elementi essenziali e gli eventuali **rischi connessi all'incarico affidatogli**

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 10 - Obblighi dell'organismo co.3

- 3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il **grado di complessità** dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico*

Codice Deontologico Forense

Art. 27 – Doveri di informazione

1. L'avvocato **deve informare chiaramente la parte assistita**, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 11 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari co.1

- 1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo e' tenuto all'obbligo di **riservatezza** su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza*

Codice Deontologico Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Riservatezza – articolo 10

Codice Deontologico Forense

Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 11 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari co.2

2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi e' fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore

Codice Deontologico Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Indipendenza – articolo 9

Codice Deontologico Forense

Art. 6 – Doveri di evitare incompatibilità

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 11 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari co.3 lett. A) e B)

*a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e' designato una dichiarazione di **indipendenza**. Il gestore della crisi e' indipendente quando non e' legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;*

b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Art. 11 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari co.3 lett. A) e B)

Codice Deontologico Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Indipendenza – articolo 9

Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni – articolo 8

Codice Deontologico Forense

Art. 6 – Doveri di evitare incompatibilità

Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza